



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 14/10/2009 N. 220

Oggetto: ADESIONE AL "PROGETTO MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE".

L'anno **duemilanove** , addì **quattordici** , del mese di **ottobre** , alle ore **19,30** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE , nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
BASENTINI MARIO	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	No

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

SU proposta dell'Assessorato alle Politiche Sociali.

PREMESSO che:

- l'Assessorato alle Politiche sociali sin dall'insediamento di quest'Amministrazione ha cercato di fondare la propria azione politica sulla considerazione che l'anziano, l'handicappato non sono diversi ma Uomini con la U maiuscola, la cui esistenza, gravata da particolari condizioni fisiche, va solo alleviata ed aiutata ad integrarsi pienamente nella società. Un obiettivo non certo facile e, per mentalità radicate e, per le difficoltà logistiche -  
- che ancora presenta il nostro territorio. Le esperienze vissute nel campo del "diversamente abile" in queste due anni con le associazioni di volontariato, scuole o cooperative sociali hanno evidenziato una certa carenza strutturale nell'ambito della

mobilità , carenza tale da rappresentare per molti un deterrente alla stessa partecipazione progettuale.

VISTO, pertanto, il "Progetto di Mobilità Garantita Gratuitamente" di cui si è resa promotrice la società MGG con sede legale in Cornate d'Adda (Mi), in persona del legale rapp.te p.t., sig. Di Pancrazio Raffaele, la quale concede in comodato gratuito autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie a Comuni, associazioni o Enti preposti

TENUTO conto che la MGG non ha fatto altro che mettere a punto un servizio nell'alveo della collaborazione tra pubblico e privato in campo sociale come auspicato dalla legge quadro del Welfare e cioè la legge 328/2000

CONSTATATO che la suddetta società vanta già numerosissime collaborazioni del genere con Comuni in campo nazionale e a livello locale

CONSIDERATO che:

- tramite un incontro e numerosi contatti telefonici con la MGC si è ritenuto, anche in via sperimentale, richiedere alla ditta in questione la fornitura di un pulmino di nove posti destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziani e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche sociali o familiari;
- la MGC acquista i mezzi, finanziandoli con la raccolta di inserzioni pubblicitarie da inserire sui medesimi mezzi che poi concede in uso gratuito ai comuni, facendosi onere della relativa campagna pubblicitaria mentre sono a carico dell'ente le sole spese per autista, carburante e manutenzione ordinaria;

PRESO ATTO che il contratto di comodato stabilisce che il Comune può affidare l'uso del mezzo alle Associazioni di volontariato o Aziende convenzionate con l'ente Beneficiario e, comunque aventi come scopo quello di assistere le persone svantaggiate;

RITENUTO che l'adesione al progetto, per le motivazioni di cui in premessa, incentiverà l'autonomia e l'integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate con un impatto positivo sull'associazionismo locale favorendo un ruolo attivo delle persone anziane e portatrici di handicap nella società Visti lo schema di convenzione e di contratto di comodato che si allegano alla presente per diventarne parte integrante e sostanziale

LETTO l'art. 118 u. c. della Costituzione che testualmente recita:

*"Stato, Regioni, Città Metropolitane, province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"*

VISTI i pareri espressi ex art.49 del D.lgs n.267/2000 dai dirigenti competenti;

CON voti unanimi resi nelle forme di legge;

## **d e l i b e r a**

Per i motivi espressi in premessa:

- approvare la proposta dell'assessorato alle Politiche Sociali attivando la collaborazione con la Ditta MGG Italia s.r.l, con sede legale a Cornate D'adda (Mi), in persona del legale rapp.te p.t. sig,. Di Pancrazio Raffaele, che prevede la concessione, per il periodo di quattro anni, rinnovabili, in comodato gratuito al comune di Ischia di un mezzo da nove posti più pedana per carico carrozzine per diversamente abili, da utilizzare per gli usi, così come illustrati nella parte narrativa della presente, in campo scolastico, sportivo, culturale, turistico e sociale nell'ambito degli interventi e dei servizi alla persona;
- Approvare i fac-simile della convenzione e del contratto di comodato gratuito da stipulare con la MGG Italia che si allegano alla presente facendone parte integrante;
- Dare atto che il comune provvederà, poi, con singole e separate convenzioni, ad affidare

il mezzo avuto in comodato dalla Ditta MGG Italia, anche per periodi inferiori all'anno, ad Associazioni o Enti aventi finalità di formazione, sportivo culturale e sociale che provvederanno, anche ai costi di esercizio degli stessi (carburante, assicurazione, tassa di circolazione oltre alla manutenzione ordinaria;

- Dare, altresì, atto che il presente deliberato, al momento non comporta impegno di spesa in quanto i costi di esercizio per il funzionamento del mezzo richiesto saranno impegnati con gli atti inerenti le singole azioni progettuali che con esso si potranno attivare
- Demandare al Dirigente Amministrativo l'adozione dei provvedimenti di competenza per l'esatta esecuzione del presente provvedimento;
- Allegare al presente provvedimento, a che ne formi parte integrante e sostanziale, il prospetto riepilogativo dei pareri espressi ai sensi del d.lgs n.267/2000;
- Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.L.vo 18.08.2000, n.267.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE**  
**Ing. Giuseppe Ferrandino**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott. Giovanni Amodio**

## CONTRATTO DI COMODATO

di n° 1 AUTOVEICOLO appositamente attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate

\*\*\*\*\*

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ a seguito di Delibera o Determina di Giunta n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ed a seguito della "Convenzione per la Mobilità Garantita Gratuitamente" del \_\_\_\_\_, con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

TRA

- Il COMUNE di \_\_\_\_\_, codice fiscale e P.I.V.A. \_\_\_\_\_, in persona del Suo \_\_\_\_\_ Sig./ra \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Ente Beneficiario";

E

- La Società MGG ITALIA srl, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI), Via Guido Rossa n. 8/10, Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della quale interviene in quest'atto il Procuratore Sig. RAFFAELE DI PANCRAZIO, nato ad Appignano del Tronto (AP), il 15/06/1950, di seguito nel presente atto denominata semplicemente "MGG";

Premesso che

- La sottoscrizione del "Contratto per la Mobilità Garantita Gratuitamente" è presupposto necessario per la validità del presente contratto di comodato;

Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula quanto segue:

### Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto di comodato;

### Art. 2 - OGGETTO

MGG dà in comodato gratuito all'Ente Beneficiario, che accetta e s'impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, n.° 1 (uno) autoveicolo nuovo di marca \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° \_\_\_\_\_ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n.° \_\_\_\_\_ sedia a rotelle.

### Art. 3 - DESTINAZIONE DELL'AUTOVEICOLO

L'autoveicolo s'intende concesso in comodato esclusivamente per il trasporto di persone svantaggiate, ed attività connesse.

### Art. 4 - PERSONE SVANTAGGIATE

Per persone svantaggiate s'intendono gli anziani, i disabili e comunque coloro che risultano svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

#### **Art. 5 - TITOLARITÀ GIURIDICA**

L'Ente Beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sull'autoveicolo descritto al precedente art. 2 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcun'azione esecutiva sull'autoveicolo per soddisfare i loro diritti di credito.

#### **Art. 6 - CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO**

La consegna dell'autoveicolo avviene presso la sede dell'Ente Beneficiario a cura di MGG.

#### **Art. 7 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di 4 (quattro) anni. Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente Beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori 4 (quattro) anni, dandone comunicazione alla Comodante almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto ed assumendo formale atto deliberativo.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che l'Ente Beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, MGG potrà esigere l'immediata restituzione dell'autoveicolo. In tale ipotesi resta inteso che, in caso di restituzione dell'autoveicolo, è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente Beneficiario.

L'Ente Beneficiario comunque s'impegna a segnalare una struttura che abbia le caratteristiche e le capacità di proseguire il servizio.

#### **Art. 8 - RECESSO DAL CONTRATTO**

MGG potrà recedere dal contratto, previo preavviso di 30 giorni da comunicare all'Ente Beneficiario mediante raccomandata A/R., qualora quest'ultimo utilizzi l'autoveicolo per un uso diverso da quello pattuito (Art. 3).

#### **Art. 9 - RESTITUZIONE DELL'AUTOVEICOLO**

L'autoveicolo comodato sarà restituito nello stato in cui viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso. La restituzione da parte dell'Ente Beneficiario dovrà avvenire presso la sede dell'Ente Beneficiario entro 30 giorni dalla data di preavviso.

#### **Art. 10 - CLAUSOLA PENALE**

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell'autoveicolo comodato, sarà dovuta a MGG una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 100,00.- per ogni giorno di ritardo.

#### **Art. 11 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA COMODANTE**

11.1 - MGG provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale, degli eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso, del premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge, della polizza infortuni conducente, dei tagliandi previsti dalla casa di produzione. MGG si impegna, all'atto della consegna dell'autoveicolo ed ad ogni successiva scadenza, a fornire all'Ente Beneficiario il tagliando dell'assicurazione da esporre sul parabrezza del mezzo.

11.2 - MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostituire l'autoveicolo nel caso in cui quest'ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. Ai fini del presente contratto e a solo titolo esemplificativo si intende perimento dell'autoveicolo il furto, la completa distruzione, ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione.

11.3 - Nel caso di incidente, purché non cagionato da dolo o colpa grave del conducente, MGG si impegna nei confronti dell'Ente Beneficiario a sostenere i costi relativi alle riparazioni dell'autoveicolo offrendo all'Ente Beneficiario pari tutele a quelle offerte da una polizza Kasko. Nel caso il fermo dell'autoveicolo si protragga oltre il quindicesimo giorno, MGG si impegna a consegnare all'Ente Beneficiario un autoveicolo sostitutivo idoneo.

11.4 - MGG si impegna a non apporre sull'autoveicolo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in contrasto con le finalità dell'Ente Beneficiario e l'interesse degli utenti, che si possono così qualificare: messaggi contrari all'ordine pubblico, al buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità del cittadino o dell'Ente Beneficiario. Rimane diritto esclusivo di MGG apporre, sostituire, eliminare dalle superfici dell'autoveicolo i messaggi pubblicitari.

#### **Art. 12 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO**

12.1 - L'Ente Beneficiario, a cui viene concesso in uso l'autoveicolo, si obbliga ad utilizzarlo sempre nel rispetto della destinazione disposta dall'art. 3 del presente contratto.

12.2 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di concedere l'autoveicolo in noleggio, concessione o prestito a terzi di qualunque natura, salvo Associazioni di Volontariato o Aziende convenzionate con l'Ente Beneficiario, e comunque aventi lo scopo di prestare assistenza alle persone svantaggiate, identificate al precedente art. 4, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione per iscritto da MGG. In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a segnalare tempestivamente e per iscritto a MGG i dati relativi al soggetto al quale verrà concesso l'impiego dell'autoveicolo (denominazione, indirizzo, recapito telefonico, responsabile, ecc.).

12.3 - L'Ente Beneficiario si obbliga ad utilizzare l'autoveicolo con la diligenza del buon padre di famiglia, a conservarlo ed a mantenerlo in ordine, ed a rispettare le norme di manutenzione consigliate dal produttore.

12.4 - Sono a carico dell'Ente Beneficiario i costi derivanti dall'utilizzo dell'autoveicolo, quali i costi relativi all'autista, al carburante e olio, alla ordinaria manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dell'elevatore.

12.5 - L'Ente Beneficiario si obbliga, nell'utilizzo dell'autoveicolo, ad impiegare esclusivamente personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida del particolare tipo di autoveicolo. Il conducente deve avere la patente da almeno un anno. Al conducente dell'autoveicolo è fatto espresso divieto di chiedere, a qualsiasi titolo, compensi ai passeggeri dell'autoveicolo. Ai passeggeri ed al conducente, è fatto espresso divieto di:

- gettare oggetti dal veicolo sia fermo che in movimento;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Sono a carico dell'Ente Beneficiario le spese relative al personale addetto alla guida dell'autoveicolo, o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo.

12.6 - L'Ente Beneficiario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle spese. E' fatto obbligo al comodatario di trasmettere a MGG copia della quietanza di pagamento delle eventuali sanzioni entro 15 giorni dal pagamento della stessa. Qualora la società proprietaria del veicolo o altra società (es. MGG) dovessero sostenere il pagamento delle contravvenzioni comminate, l'Ente Beneficiario dovrà immediatamente rimborsare, a prima richiesta, l'importo di dette contravvenzioni oltre alle spese sostenute, anche per la presentazione di eventuali ricorsi all'autorità competente.

12.7 - E' incombenza dell'Ente Beneficiario richiedere, alle autorità competenti, l'eventuale rilascio dell'autorizzazione per il transito nelle "zone a traffico limitato" ed il parcheggio nelle "zone a sosta limitata", simboleggiata dallo specifico "contrassegno invalidi" da applicare sull'automezzo.

12.8 - In caso di sinistro, l'Ente Beneficiario si obbliga ad informarne immediatamente, oltre che la Compagnia Assicurativa, anche la MGG. L'Ente beneficiario sarà comunque responsabile della perdita, distruzione o sottrazione del veicolo o di parti dello stesso, nonché degli eventi dannosi per i quali non abbia inoltrato regolare denuncia alla Compagnia d'Assicurazioni entro il termine massimo concesso o per i quali per sua colpa non verrà liquidato l'indennizzo, e sarà obbligato pertanto a ripristinare il veicolo nella sua condizione originaria, a rimpiazzarne le parti con pezzi originali o a pagarne il valore.

12.9 - E' fatto divieto all'Ente Beneficiario di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati, né tanto meno di apporne di diversi. L'Ente Beneficiario è altresì obbligato ad informare MGG di qualsivoglia irregolarità ovvero difformità che insorga nello spazio promozionale durante l'uso dell'autoveicolo tale da ridurre in qualche modo la "visibilità" e la capacità di diffondere il messaggio promozionale ai potenziali consumatori.

12.10 - L'Ente Beneficiario si impegna altresì a presentare al comodante, entro la fine di ogni anno (a partire da quello successivo alla consegna del mezzo), una relazione contenente lo stato dei loghi pubblicitari affissi sull'autoveicolo.

12.11 - In ogni caso, l'Ente Beneficiario si impegna a manlevare MGG dalle eventuali azioni di risarcimento la comodante dovesse subire, per la cattiva manutenzione della carrozzeria su cui sono affissi i loghi pubblicitari o semplicemente per non aver relazionato annualmente o avvisato tempestivamente MGG del cattivo stato dei loghi

12.12 - L'Ente Beneficiario, entro il 30 settembre di ogni anno, dovrà fornire alla comodante un resoconto annuale dei servizi e delle attività nei quali è stato impiegato l'autoveicolo oggetto del presente contratto di comodato, avvalendosi dell'apposito questionario che MGG provvederà ad inviargli entro il 1 settembre di ogni anno.

## **Art. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al presente contratto ed, in particolare, degli obblighi imposti dai precedenti artt. 10 e 11, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

**Art. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto è risolto di diritto, senza necessità di pronunzia giudiziale, quando MGG sia sottoposta a procedura di fallimento, di concordato, di amministrazione controllata o di scioglimento.

**Art. 15 - MODIFICHE CONTRATTUALI**

Qualsiasi modifica al presente accordo non sarà valida e vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.

**Art. 16 - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni del presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo sopra indicato delle Parti.

**Art. 17 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**Art. 18 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO**

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

**Art. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

**L'ENTE BENEFICIARIO**

**MGG ITALIA SRL**

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 3, 7, 8, 12 e 17;

**L'ENTE BENEFICIARIO**

**MGG ITALIA SRL**

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

**POTETE RICHIEDERE UNA COPIA DI QUESTO DOCUMENTO  
TRAMITE POSTA ELETTRONICA  
AL NR. 0735/705182,  
CHIEDENDO DELLA SIG.RA OTTAVIANI CRISTINA.**

**"CONVENZIONE"**

**PER LA**

**MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE**

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in  
\_\_\_\_\_.

tra

il **COMUNE** di \_\_\_\_\_.

codice fiscale e P.I.V.A. \_\_\_\_\_.

in persona del Suo \_\_\_\_\_

Sig./ra \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_.

per brevità "**Ente Beneficiario**"

e

la Società **MGG ITALIA srl**, con sede legale ed amministrativa in Cornate d'Adda (MI),  
Via Guido Rossa n. 8/10. Cod. Fis. e P. I.V.A. 12904490153, in nome e per conto della  
quale interviene il Procuratore Sig. **DI PANCRAZIO RAFFAELE**, nato a Appignano del  
Tronto (AP), il 15/06/1950,

per brevità "**MGG**";

**Premesso**

- che l'Ente Beneficiario promuove ogni forma di autonomia e di integrazione delle persone diversamente abili ed economicamente svantaggiate;
- che MGG è società promotrice del "Progetto di Mobilità Garantita Gratuitamente", di seguito indicato come "Progetto", il quale ha ad oggetto la concessione in comodato gratuito di autoveicoli attrezzati per la mobilità di persone con limitate abilità motorie, a Comuni, Associazioni o Enti preposti;



- che il "Progetto" ha lo scopo di stimolare l'attività sociale degli imprenditori locali al fine di offrire un valido supporto ai servizi socio assistenziali territoriali;

- che il "Progetto" realizza un beneficio economico per la società promotrice, per le persone economicamente svantaggiate e per le imprese che intendono pubblicizzare la propria attività;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra descritte si conviene e stipula quanto segue:

### **1) PREMESSE**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione, anche se non espressamente richiamati.

### **2) OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione ha come oggetto la consegna in comodato d'uso gratuito, all'Ente Beneficiario, di un autoveicolo attrezzato per il trasporto di persone svantaggiate, acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione, ad aziende ed esercizi commerciali principalmente residenti sul territorio, degli spazi pubblicitari che verranno ricavati sulla superficie esterna dell'autoveicolo stesso.

### **3) MODALITA' DEL PROGETTO**

Il "Progetto" di Mobilità Gratuita Garantita si realizza attraverso delle fasi che precedono e che seguono la sottoscrizione della presente Convenzione, che per semplicità vengono qui di seguito schematicamente riportate:

#### ***Fasi antecedenti la Convenzione:***

a) Proposta del "Progetto" di Mobilità Gratuita Garantita (*Allegato A*);

b) Adozione, da parte dell'Ente Beneficiario, di apposito provvedimento amministrativo (Delibera o Determina), atto a manifestare la propria totale adesione al "Progetto"

(Allegato B).

**Fasi successive al Contratto:**

a) La MGG a proprie spese provvederà a reperire l'elenco di tutti i soggetti potenzialmente interessati a partecipare al "Progetto", ai quali verrà proposta la locazione degli spazi pubblicitari, dietro l'invio da parte dell'Ente Beneficiario di un'apposita lettera di presentazione;

b) Convocazione, presso la sede dell'Ente Beneficiario, di una conferenza stampa per la presentazione del "Progetto" e la sensibilizzazione dei soggetti interessati (aziende, esercizi commerciali, ecc.)

c) Comunicazione all'Ente Beneficiario dell'avveramento della condizione posta al punto

4) del presente Contratto;

d) Sottoscrizione del contratto di comodato dell'autoveicolo (Allegato C), durante la cerimonia ufficiale di consegna dello stesso, che dovrà avvenire alla presenza della stampa locale e dei soggetti che hanno aderito al "Progetto", ai quali l'Ente Beneficiario consegnerà un attestato di riconoscimento.

**4) TERMINI E CONDIZIONI DI REALIZZO DEL "PROGETTO"**

La consegna dell'autoveicolo rimane subordinata al soddisfacimento della seguente condizione sospensiva:

la locazione da parte dei soggetti interessati a pubblicizzare la propria attività, entro 9 (nove) mesi dalla sottoscrizione del presente Contratto, degli spazi pubblicitari in misura pari al 60% (sessantapercento) della superficie dell'autoveicolo destinabile a tal fine.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni successivi alla data in cui si è avverata la condizione sospensiva di cui sopra, MGG si impegna a comunicare all'Ente beneficiario

l'avveramento mediante comunicazione scritta.

Se allo spirare del termine perentorio dei nove mesi la condizione sospensiva non si è avverata, MGG dovrà comunicarlo in forma scritta, nel termine di 30 (trenta) giorni, all'Ente beneficiario e la presente convenzione non avrà alcuna efficacia tra le parti.

#### **5) AUTOVEICOLO ATTREZZATO**

Al verificarsi della condizione sospensiva MGG, nei termini previsti dal punto 4) della presente convenzione, consegnerà in comodato all'Ente Beneficiario:

n. 1 (uno) autoveicolo di marca \_\_\_\_\_ mod. \_\_\_\_\_, idoneo per caratteristiche tecniche al trasporto di n.° \_\_\_ passeggeri (autista escluso) ed attrezzato, con elevatore omologato a norma di legge, per il trasporto di n° \_\_\_ sedia/e a rotelle, destinato esclusivamente al trasporto di persone diversamente abili, anziane e comunque di soggetti svantaggiati in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, sociali o familiari.

L'autoveicolo attrezzato potrà essere di proprietà di MGG o da questa detenuto in locazione finanziaria o a noleggio a lungo termine.

#### **6) SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO E CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO**

L'autoveicolo verrà consegnato all'Ente Beneficiario unitamente alla sottoscrizione del contratto di comodato, la quale dovrà avvenire nel termine di 90 (novanta) giorni dall'avveramento della condizione sospensiva di cui al punto 4 della presente convenzione.

L'Ente Beneficiario si impegna ad organizzare una Cerimonia Ufficiale di consegna, favorendo la partecipazione, oltre che della stampa locale, anche di tutti i soggetti che hanno aderito fattivamente per la riuscita del "Progetto".

Le parti si danno atto che nessun contratto di comodato potrà essere sottoscritto fra le parti in mancanza della previa sottoscrizione della presente convenzione e dell'accettazione delle obbligazioni qui contenute.

#### **7) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI**

MGG avrà facoltà, anche ricorrendo all'attività di intermediari, di locare gli spazi pubblicitari disponibili sull'autoveicolo.

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all'ordine pubblico ed al buon costume, avere contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.

La rimozione dei messaggi pubblicitari che violano la disposizione di cui sopra dovrà essere preceduta da una regolare richiesta, tramite MGG, al soggetto che ha locato lo spazio pubblicitario, di sostituirne il contenuto nel termine di 15 giorni dal ricevimento di detta richiesta.

#### **8) LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI SUCCESSIVA ALLA CONSEGNA**

E' fatto salvo il diritto di MGG di concedere in locazione gli spazi pubblicitari che successivamente alla consegna dell'automezzo risultassero essere ancora disponibili. Al fine di riempire lo spazio pubblicitario locato, l'Ente beneficiario si impegna a mettere a disposizione di MGG l'autoveicolo, purchè MGG invii, nel termine di 7 (sette) giorni prima dell'intervento, una richiesta scritta.

#### **9) RISARCIMENTO DEI DANNI**

Le parti si danno atto che la stipulazione della presente convenzione ha lo scopo di impegnare le parti a compiere le attività necessarie alla concessione dell'autoveicolo di cui al punto 6) in comodato gratuito.

La mancata consegna dell'autoveicolo in comodato o la mancata presa in consegna di detto autoveicolo obbligherà la parte inadempiente al risarcimento dei danni patiti, qualora detto inadempimento avvenga in assenza di una giusta causa.

#### **10) - COMUNICAZIONI E NOTIFICHE**

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni della presente convenzione dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A/R all'indirizzo delle Parti. Resta inteso che presso i relativi indirizzi, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio

domicilio ad ogni fine relativo a questo contratto, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie.

**11) FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione della presente convenzione saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**12) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche, le parti dichiarano che i dati personali contenuti nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Letto confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

L' ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA S.R.L

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli articoli 4) e 11);

L' ENTE BENEFICIARIO

MGG ITALIA S.R.L

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

\_\_\_\_\_  
(Timbro e firma)

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Vedi proposta

li 22/09/09

IL FUNZIONARIO

[Signature]

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

vedi proposta

li 22/09/09

IL RESPONSABILE DI AREA

[Signature]

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Luciana Zabatta

[Signature]

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/~~sfavorevole~~ per il seguente motivo

Non conforme alla legge

li .....

IL RESPONSABILE DELLA 1ª AREA  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Rag. Salvatore Marino

VISTO: IL DIRIGENTE  
IL DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

[Signature]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € ..... Cap ..... Intervento .....
- Somma stanziata in bilancio: € .....
- Somme già impegnate: € .....
- Somma disponibile: € .....

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_

li .....

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO: IL DIRIGENTE


## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 29/10/09

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio



---

### CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 27734 del 28.10.2009

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio



---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---

### TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

### ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

Il Segretario Generale  
dott. Giovanni Amodio

---